



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 41

SEZIONE

N° 41

REG.GENERALE

N° 2534/2016

UDIENZA DEL

23/11/2016 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- DI ROSA GIOVANNA Presidente
- PAVONE ENRICO Relatore
- MORONI RICCARDOMARIA Giudice
-
-
-
-

N°

38/2017

PRONUNCIATA IL:

23/11/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/01/2017

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2534/2016
spedito il 01/04/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 068/2016/9002580374000 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 068/2016/9002580374000 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 068/2016/9002580374000 IVA-ALTRO 2011

contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] R.L.
VIA [REDACTED] 9 20127 MILANO MI

difeso da:

[REDACTED] AVV. ANDREA
[REDACTED] 25122 BRESCIA BS

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso trasmesso a mezzo raccomandata [redacted] s.r.l. impugnava il sollecito di pagamento n. 06820169002580374000 dell'importo di euro 135.290,03 notificato da Equitalia Nord s.p.a. in riferimento al pagamento di cartelle di pagamento relative a debiti tributari degli anni 2009, 2010 e 2011.

Il ricorrente, riassuntivamente, segnalava che nessun estratto di ruolo, né le cartelle di pagamento alla base dell'atto impugnato fosse mai stati regolarmente notificati e che, dunque, la società ricorrente non fosse mai stata messa a conoscenza del suo debito tributario.

Riteneva peraltro che l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di riscuote i crediti tributari degli anni 2009 e 2010, avendo notificato, secondo quanto indicato nel sollecito di pagamento impugnato, le cartelle di pagamento nel 2015

Eccepiva la mancata sottoscrizione del sollecito di pagamento

Eccepiva inoltre difetti e carenze di motivazione, nonché ulteriori profili formali di nullità dell'atto impugnato e ne chiedeva pertanto l'annullamento con vittoria di spese.

Equitalia Nord s.p.a. non si costituiva in giudizio.

In esito alla pubblica udienza la Commissione rileva la fondatezza del ricorso.

Preliminare ed assorbente è l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Nell'atto impugnato non è allegata alcuna prova della notificazione delle cartelle di pagamento – e degli estratti di ruolo – alla base dell'impugnato sollecito di pagamento.

La mancata costituzione in giudizio di Equitalia s.p.a. e la conseguente mancata produzione di documentazione attestante l'effettiva notificazione di tali atti, impedisce di potere verificare se le cartelle di pagamento siano state ritualmente notificate alla ricorrente e se la stessa sia stata dunque posta in condizione di impugnare ciascuna cartella.

Stante la soccombenza di Equitalia Nord s.p.a., consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, considerata l'intera vicenda, in euro 1000, oltre accessori di legge


P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e condanna la parte Equitalia a pagare v.le spese, liquidate in euro 1000,00.

Milano, 23/01/2012

[redacted]

IL PRESIDENTE


IL GIUDICE ESTENSORE
(Enrico Pavone)